

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2141

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1990

Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra

ONOREVOLI SENATORI. – La pena di morte, abolita definitivamente dall'articolo 27 della Costituzione come pena ordinaria generale, è prevista dal nostro ordinamento come sanzione applicabile in tempo di guerra.

Il codice penale militare di guerra infatti la prevede per reati militari commessi da militare o da civile in concorso con militare giusta quanto previsto dall'articolo 14 del codice penale militare di pace.

La pena capitale non è impedita dalla circostanza che lo stato di guerra abbia avuto termine in quanto, relativamente ai reati commessi in tempo di guerra, vige il principio della ultrattività della norma

penale, non ostando alcun principio costituzionale.

L'ordinamento penale militare prevede inoltre (articolo 241 del codice penale militare di guerra) l'istituto della coercizione diretta, che permette l'irrogazione della pena di morte senza che vi sia la condanna del giudice nè altra fase giurisdizionale.

Tale pena si applica per decisione del comandante di un corpo, di parte di esso, di una nave militare o di un aeromobile militare nei casi di flagranza per i reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, rivolta che compromettano la sicurezza.

L'articolo 290 del codice penale militare di guerra prevede anche l'ipotesi di una

immediata esecutorietà della sentenza di condanna prescindendo da ogni ricorso per annullamento.

A fronte delle citate disposizioni dell'ordinamento militare, trentacinque paesi, tra i quali la Francia, le due Germanie, l'Olanda, la Norvegia e la Svezia, hanno già da tempo abolito la pena di morte per ogni reato.

L'adesione del nostro ordinamento giuridico a principi umanitari e la rinuncia dello Stato a disporre del bene della vita dei cittadini, impone, anche per adempimento alle finalità proprie delle numerose convenzioni internazionali tendenti all'abolizione della pena di morte, che il sistema penale militare venga adeguato ai livelli di civiltà giuridica che la Repubblica propone ai propri cittadini ed agli altri Stati.

La pena di morte comunque comminata costituisce un esemplare fenomeno di brutalità e certamente non può avere alcuna valenza preventiva del crimine o educativa

della collettività, così come è stato ampiamente dimostrato anche dal Consiglio d'Europa.

La rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di disporre della vita dei propri cittadini è d'altra parte una premessa per la sua credibilità nel contesto internazionale travagliato dalle violenze dei regimi autoritari che continuano a suscitare gravissimo allarme nella pubblica opinione di ogni paese.

La pena di morte non è del resto l'unica pena del nostro ordinamento contrastante con i principi di dignità e di intangibilità della persona. Noi riteniamo che anche l'ergastolo sia incompatibile con il principio di rieducazione che la Costituzione assegna alla funzione sanzionatoria del nostro sistema penale.

Per queste ragioni riteniamo che l'abrogazione della pena di morte sia appena l'inizio di un processo di umanizzazione del trattamento dei detenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati il punto 1° dell'articolo 22, e gli articoli 25, 404 e 428, punto 1° e 2°, del codice penale militare di pace, nonché gli articoli 25, 241, 290, 291, 292, 293 e 294 del codice penale militare di guerra. Di conseguenza è abrogato, ovunque ricorra nei codici di cui al comma 1 ed in ogni altra legge penale militare, il riferimento alla pena di morte.

Art. 2.

1. I reati previsti dal codice penale militare di guerra per i quali è prevista la pena di morte sono puniti con la massima pena prevista dal codice penale ordinario.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.